

# CONSULTA NAZIONALE N. 73

## SCHEMA DI PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO

PROPOSTO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI  
(LA MALFA)

E TRASMESSO DAL MINISTRO DELLA CONSULTA NAZIONALE  
(BROSIO)

il 23 novembre 1945

*per il parere della Commissione Ricostruzione, Lavori pubblici e Comunicazioni*

**Inclusione della ferrovia Fano-Fermignano, già in concessione all'industria privata, nella rete delle ferrovie dello Stato**

La ferrovia Fano-Fermignano venne concessa nel 1911 alla Società anonima ferrovie e tramvie padane che nel gennaio 1933, per difficoltà di ordine finanziario, ne sospese l'esercizio e che, essendo anche incorsa nel fallimento, fu con Regio decreto 7 settembre 1933, n. 1274, dichiarata decaduta dalla concessione.

I beni immobili e gli impianti passarono, così, al Demanio dello Stato, ma piuttosto che provvedere alla loro demolizione e conseguente realizzo a beneficio dell'Erario, si ritenne opportuno di accogliere i voti delle autorità e delle popolazioni locali per un ripristino dell'esercizio da parte dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Trattasi, infatti, d'una linea, che allacciata, com'è, a due altre importanti della rete statale, l'Adriatica e l'Urbino-Fabriano,

è largamente utilizzabile come trasversale per le comunicazioni fra la litoranea Bologna-Ancona e il sud di Ancona.

L'esercizio, rimessi in efficienza gli impianti, è stato ripristinato sin dal febbraio 1942 sul tronco Fano-Fossombrone e dal maggio successivo sull'intero percorso.

Gli eventi sopravvenuti non consentirono di provvedere alla formale inclusione della linea nella rete ferroviaria dello Stato mediante formale provvedimento legislativo ai sensi dell'articolo 195 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.

A ciò è ora diretto l'unito schema di decreto legislativo, col quale vengono anche regolati i rapporti tra il Tesoro e l'Amministrazione ferroviaria dello Stato per gli eseguiti lavori di sistemazione e di riassetto.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;  
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;  
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, d'intesa coi Ministri del tesoro e delle finanze;  
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1.

La ferrovia Fano-Fermignano, già concessa all'industria privata e divenuta di libera disponibilità dello Stato per effetto del Regio decreto 7 settembre 1933, n. 1274, col quale fu dichiarata la decadenza della concessionaria Società anonima ferrovie e tramvie padane, è inclusa nella rete delle ferrovie dello Stato e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumerne l'esercizio.

ART. 2.

La spesa per i lavori di sistemazione e di riassetto della ferrovia, di cui al precedente articolo, sarà rimborsata dal Ministero del tesoro all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato entro il limite di lire 5,993,000.

Con decreti del Ministro del tesoro saranno apportate in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a